



ARCHEOCLUB D'ITALIA
SEDE DI SAN SEVERO

12° CONVEGNO NAZIONALE

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia
della Daunia

14 - 15 - 16 dicembre 1990

TAVOLA ROTONDA

**"Il Decennio francese in Capitanata"
(1806 - 1815)**

coordinata da
Raffaele Colapietra

a cura di
Giuseppe Clemente

con gli auspici della Società di Storia Patria per la Puglia

La riforma amministrativa

Funzionario Archivio di Stato di Foggia

La conquista del Mezzogiorno da parte delle truppe al seguito di Giuseppe Bonaparte, determinò nella struttura giuridico-amministrativa del Regno di Napoli la riforma a lungo auspicata dagli illuministi napoletani. Non che anche a Napoli non si fosse tentato già nel Settecento, di superare l'estrema frammentarietà e confusione che – qui come altrove – caratterizzavano lo Stato moderno in un sovrapporsi caotico di poteri e giurisdizioni privilegiate. I tentativi di Montealegre prima, di Tanucci poi, erano, però, risultati infruttuosi per le resistenze più o meno esplicite di ministero togato e baronaggio, cointeressati a mantenere fermo il sistema compromissorio che consentiva al primo il controllo della capitale e garantiva al secondo l'egemonia, non solo economica e sociale, nelle province¹.

Dal canto suo il nuovo re di Napoli giungeva nel Regno con un bagaglio di direttive di massima che, tra l'altro, prevedevano l'introduzione anche nel Paese appena conquistato, delle istituzioni tipiche del modello amministrativo costituitosi in Francia all'indomani del colpo di Stato del 18 brumaio dell'anno VII. Come già era

¹ Per il fallimento dei tentativi di riforma dell'amministrazione economica delle province, in larga parte riconducibili al paralizzante dualismo nobili - togati e all'incapacità di questi ultimi di considerare le funzioni loro attribuite come qualcosa d'altro che attribuzioni intangibili del loro ceto, cfr. R. AIELLO, *Il governo delle province: un problema costituzionale*, presentazione a A. DE MARTINO. *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli 1806-1815*. Napoli, 1984.

accaduto nel Regno italico, lo Stato che andava sorgendo, doveva adeguarsi a quel modello di completa centralizzazione amministrativa e più razionale organizzazione territoriale, che era stato creato in Francia dalla legislazione dell'anno VIII².

L'opera di riforma fu avviata sollecitamente. È vero che all'arrivo nel Regno delle truppe francesi l'editto del 15 febbraio disponeva che tutte le autorità: civili, giudiziarie o amministrative che fossero, continuassero ad esercitare le proprie funzioni in attesa delle decisioni sovrane in materia e che tre giorni dopo si stabiliva la ripresa dell'attività dei tribunali ai quali si ordinava di attenersi, intanto, alla procedura vigente³. Già alla fine del mese un nuovo editto organizzava, però, la polizia generale e alla fine di quello successivo si procedeva con determinazione sovrana, all'istituzione del Ministero dell'Interno⁴, quello che, secondo il modello d'Oltralpe, sarebbe stato l'asse portante della nuova struttura dell'amministrazione civile del Regno, al quale si attribuivano competenze amplissime che andavano dalla supervisione della gestione delle rendite comunali, all'amministrazione di prigionieri, ospedali e istituti di beneficenza; dalla realizzazione delle infrastrutture viarie e delle opere pubbliche in genere, al controllo della produzione agricola e della sua commercializzazione; dall'organizzazione dell'istruzione pubblica, al rilevamento dei quadri statistici della popolazione.

Il 15 maggio si istituiva, poi, il Consiglio di Stato che sarebbe stato la suprema magistratura consultiva e contenziosa della nuova compagine statale e ne sarebbe, poi, divenuto il simbolo⁵.

Intanto in attesa di quella riorganizzazione dell'amministrazione civile che sarebbe seguita all'emanazione della legge dell'8 agosto, ai vertici delle Udienze provinciali, si nominavano uomini legati alla causa napoleonica, ex-giacobini probabilmente prescelti dal ministro della Polizia generale Saliceti: uomini che

² Il programma di cui era latore Giuseppe Bonaparte trovava un terreno fertile su cui attecchire nella cultura riformatrice degli illuministi napoletani e costituiva per il ceto intellettuale meridionale l'occasione a lungo attesa per l'attuazione di un programma di riforme (A. DE MARTINO, *op. cit.*, p. 23).

³ *Collezione degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S. M. Da' 15 febbraio a' 31 dicembre 1806*, Napoli, 1843, pp. 3-4.

⁴ Ivi, pp. 10-14 e 78-79. La creazione del Ministero dell'Interno costituì "il primo dei provvedimenti legislativi diretti a sottrarre materie considerate proprie dell'amministrazione attiva... al potere giudiziario" e avviò il processo di ampliamento dei poteri dell'esecutivo (A. DE MARTINO, *op. cit.*, p. 79).

⁵ Cfr. R. FEOLA, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli, 1984.

avrebbero offerto tutte le garanzie di affidabilità politica nell'esercizio dei poteri civili e militari connessi alla carica e consentito controlli efficaci sulle comunità locali durante il consolidamento del nuovo regime e in previsione della riorganizzazione su nuove basi delle strutture del potere locale⁶.

Tra essi il 22 marzo era nominato il nuovo preside di Lucera⁷: Giuseppe Poerio, che insieme al Colletta e ad Alessandro Azzia costituiva lo stato maggiore di quel ministro o, secondo la definizione di un informatore del principe Francesco di Borbone, il gruppo dei "satelliti di Saliceti"⁸. Dotato di una "eloquenza fluidissima e piena d'idee luminose", segno di "un impegno ed un talento non comuni nonché < di > un'estesa cultura", il Poerio avrebbe avuto un ruolo di tutto rispetto nella prima applicazione degli indirizzi di governo nella provincia di Capitanata e per un breve periodo in quella di Contado di Molise⁹.

Soprattutto per la prima si preparavano profonde innovazioni non solo amministrative. Il 21 maggio sarebbe stata emanata la legge sul Tavoliere di Puglia, che avrebbe cancellato nel volgere di pochi mesi l'antica magistratura della Dogana delle pecore e introdotto il seme del cambiamento nella realtà economica e sociale delle terre già assoggettate alla sua giurisdizione¹⁰.

Un momento importante del processo di riforma della compagine amministrativa del Regno fu, naturalmente, l'emanazione della legge 8 agosto. Questa in larga parte ricalcava la legislazione dell'anno VIII – e, in particolare, le disposizioni contenute nella L. 28 piovoso (7 febbraio 1800) – pur non essendo un'estensione pura e semplice del modello francese¹¹.

Nell'ambito di una struttura dell'amministrazione attiva fortemente accentrata e per la prima volta nettamente distinta dal potere giudiziario, con la legge promulgata

⁶ A. DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 66-70 e 121-131.

⁷ *Collezione...* cit., p. 53.

⁸ Tale definizione dovuta a un informatore del principe Francesco di Borbone, è riportata in A. DE MARTINO, *op. cit.*, p. 66.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sull'argomento cfr. di P. di CICCO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma, 1964 e R. COLAPIETRA, *La Dogana di Foggia*, Foggia, 1972, pp. 79 e ss.

¹¹ Il Consiglio di Stato napoletano dedicò, infatti, quattro sedute all'esame di alcuni aspetti del progetto poi recepito nella legge, formulando rilievi sulla procedura dei Consigli d'intendenza, in seguito, in parte, accolti nelle *Istruzioni agli intendenti* del ministro dell'Interno Miot (A. DE MARTINO *op. cit.*, pp. 110-117).

l'8 agosto si confermava la tradizionale partizione delle province meridionali, anche se nel contempo si provvedeva alla creazione della nuova provincia di Napoli, comprendente il territorio intorno alla capitale. Si istituivano, inoltre, i distretti, entità amministrative intermedie, equivalenti agli *arrondissements* francesi e se ne determinavano i capoluoghi.

Si passava, quindi, a fissare le attribuzioni dell'intendente, il magistrato che, nel nuovo ordinamento, andava a soppiantare il preside delle Udienze provinciali, pur se con competenze in gran parte differenti. Se il preside esplicava funzioni essenzialmente giurisdizionali, militari e di polizia, all'intendente venivano assegnate competenze anzitutto amministrative alle dirette dipendenze dei Ministeri dell'Interno e delle Finanze. Lo si incaricava, inoltre, di funzioni di "alta polizia" agli ordini del Ministero della Polizia generale, pur escludendosi tassativamente un suo controllo diretto delle forze militari in genere, oltre che una qualsiasi ingerenza in questioni giudiziarie¹².

Sempre ricalcando il modello francese si provvedeva, poi, alla creazione degli organi deputati a coadiuvare l'intendente nel governo della provincia, vale a dire il Consiglio d'intendenza con compiti consultivi e di istanza locale in materia di contenzioso amministrativo e il Consiglio generale di provincia, incaricato della ripartizione del carico tributario.

Si impartivano, infine, disposizioni per l'amministrazione dei distretti, affidati ai sottointendenti – posti alle dirette dipendenze degli intendenti – e delle Università del Regno, i cui amministratori erano anch'essi sottoposti al controllo e alla tutela del capo della provincia.

Se proprio questa funzione era una delle principali attribuite all'intendente, tra i suoi compiti si iscrivevano anche la conoscenza delle condizioni morali e fisiche della provincia di sua amministrazione e la proposta dei mezzi e dei provvedimenti da adottare per migliorarle.

Le Intendenze venivano, quindi, a costituire il "supporto insostituibile" di quella variegata azione amministrativa che faceva capo al Ministero dell'Interno: un'azione, però, mai scevra non solo di difficoltà di natura organizzativa, ma anche e soprattutto

¹² *Ibid.* Cfr. inoltre, ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA (d'ora in poi ASFg), *Intendenza di Capitanata, Atti vari*, bb. 20, f. 1639 e 21, f. 1715.

di contrasti con il potere militare, con quello giudiziario e, perfino, con le amministrazioni locali da esse dipendenti.

Il trapasso dal vecchio al nuovo non era, naturalmente, indolore, specialmente in quello stato di occupazione militare cui era sottoposto il Regno¹³.

In Capitanata il Poerio si trovò immediatamente a fronteggiare le resistenze della vecchia struttura amministrativa che non intendeva cedere il campo. A simbolo di tale opposizione potrebbe assurgere un episodio senz'altro minore, ma che dà il polso della situazione: a pochi giorni dalla propria estinzione, anzi addirittura dopo l'emanazione della legge che l'aboliva a far conto dal 1 agosto successivo, l'istituzione doganale, nella persona del suo ultimo governatore, Giuseppe Gargano, tentava di opporsi al nuovo ordine che si andava instaurando. Per farlo sceglie proprio la cerimonia del giuramento di fedeltà al nuovo sovrano, il momento simbolico dell'accettazione della sua volontà¹⁴.

Giuseppe il 16 maggio, aveva, infatti, ordinato che tale giuramento fosse prestato nelle mani del preside della provincia dopo la celebrazione di una messa solenne nella chiesa principale e con l'intervento di tutti i "Capi d'Ufficio" e degli impiegati delle diverse amministrazioni pubbliche della provincia, dei sindaci ed eletti della città, Università e terre regie, dei baroni o dei loro agenti, degli arcivescovi, vescovi, abati, vicari generali o capitolari e capi di ordini religiosi.

Il Poerio, nell'eseguire l'ordine trasmessogli, si era, però, trovato nella necessità di scegliere tra l'assecondare la chiara volontà unificatrice espressagli dal ministro dell'Interno Miot e il rispetto dovuto al rappresentante dell'autorevole magistratura foggiana. Con "foglio" del 24 dello stesso mese chiedeva perciò allo stesso Miot "se il presidente e gli altri membri della Dogana di Foggia, essendo nella giurisdizione" della provincia di sua competenza, dovessero anch'essi prestare il giuramento nelle sue mani. La risposta in tal senso partecipata al Poerio con sovrana determinazione del 27 maggio¹⁵, non piacque naturalmente al presidente Gargano che, pur protestandosi "prontissimo a giurar eterna ubbidienza e fedeltà" al sovrano, riteneva opportuno informare i nuovi governanti napoletani che il "Magistrato della Dogana di Foggia

¹³ Per questo argomento e per i contrasti insorti con il potere giudiziario e le amministrazioni locali si rinvia a A. DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 11-15, 213-217 e 360-378.

¹⁴ ASFG., *Dogana delle pecore di Puglia*, s. V. b. 90, f. 5728 e *Intendenza di Capitanata, Atti vari*, b. 20, f. 1599.

¹⁵ *Ibid.*

< era > indipendente dalle Udienze provinciali" e aveva anche l'autorità di inibirne l'azione, avocando a sé le cause "di spettanza de' Locati" anche se avviate nei "Supremi tribunali". Sottolineato poi l'alto rango dei suoi magistrati e riaffermata la superiorità del proprio ufficio rispetto a quello del preside, aveva chiesto di essere lui a "ricevere i giuramenti da' membri e da quanti < erano > dipendenti" dalla Dogana, prestando il suo nelle mani dello stesso Miot, per il tramite del suo procuratore Giambattista Ricciardi, fratello del consigliere di Stato, Francesco¹⁶.

Se i rapporti con il capo della morente magistratura doganale dovevano inevitabilmente risolversi a favore del rappresentante locale del governo, difficile si prospettava attuare la distinzione della funzione amministrativa da quella giudiziaria. Non si trattava, infatti, soltanto di impedire il controllo della massima autorità amministrativa sui tribunali operanti nel territorio di sua competenza, ma di non consentire che gli intendenti continuassero a "servirsi di Assessori nelle materie amministrative, in cui < avevano > da pronunciar essi soli, ovvero i consigli d'intendenza secondo le attribuzioni fissate dalla legge"¹⁷.

Ancora più problematici si presentavano, del resto, i rapporti con gli amministratori locali, molti dei quali rivelarono tutta la propria inadeguatezza a risolvere i problemi delle loro comunità, soprattutto in un momento di profonde trasformazioni politiche e amministrative.

Nel rapporto presentato al Miot nel maggio del 1807, per illustrare la situazione in cui si trovavano i comuni della provincia, il Poerio rilevava che quasi tutte le Università per ragioni diverse si trovavano in una situazione di deficit più o meno rilevante, "ma cresciuto in modo" tale da far temere "la totale rovina delle amministrazioni"¹⁸. Le requisizioni e le servitù militari andavano a sommarsi nei bilanci comunali alle spese per l'esecuzione della legge sull'imposta fondiaria (emanata l'8 novembre dell'anno precedente), alle diminuzioni della rendita proveniente dalle riscossioni in natura, a seguito del dimezzamento dei prezzi dei generi; all'impossibilità di far ricorso a debiti a lunga dilazione, per la grave

¹⁶ ASFg., *Dogana delle pecore di Puglia*, s. V. b. 90, f. 5728, cc. 2 r. - 3 r. Il presidente Gargano non prestò, tuttavia, il giuramento richiesto nelle mani del Poerio, essendo morto prima della cerimonia (cfr. *Il Giornale patrio Villani*, a cura di P. di CICCIO, Foggia, 1984, p. 110).

¹⁷ ASFg., *Intendenza di Capitanata, Atti vari*, b. 20, f. 1639.

¹⁸ A. DE MARTINO, *op. cit.*, p. 265.

contrazione del circolante conseguente all'interdizione del commercio e alla censuazione delle terre del Tavoliere¹⁹.

Né si poteva "suggerire tassativamente a' corpi rappresentativi delle Università i mezzi da dover adottare sia per far fronte a' pesi ordinari, sia per ripianare un vuoto nella loro amministrazione"²⁰. Al Poerio che era intervenuto in tal senso sul deficit di S. Agata e che si doleva del rifiuto oppostogli dal parlamento di quell'Università, il Miot aveva rammentato severamente nel dicembre 1806, che i decurionati dovevano essere "interamente liberi nelle loro deliberazioni e nella scelta delle misure corrispondenti ai bisogni". Agli intendenti restava la possibilità "di dare all'Autorità superiore gli avvisi opportuni", nel caso che i particolari interessi contrastassero con una corretta amministrazione.

Nonostante le difficoltà e gli eccessivi gravami impositivi, nel rapporto al Miot – poc'anzi ricordato – il Poerio poteva comunicare di essere riuscito a esigere le tasse dovute fino al dicembre 1806, mentre aveva predisposto le misure più idonee alla formazione dei ruoli provvisori di riscossione per il primo semestre del 1807 e di quelli definitivi per la nuova contribuzione diretta²¹.

Al di là dei contrasti cui ho, appena, fatto cenno, l'azione del Poerio dovette, naturalmente esplicitarsi in primo luogo nell'organizzazione della struttura amministrativa provinciale.

Già nell'aprile, a poco meno di un mese dalla sua nomina, formulava proposte per l'attuazione a livello provinciale dell'editto del 15 febbraio sull'organizzazione della polizia. Per evitare pericolosi ritorni al passato e al "sistema... mostruoso" in cui "i Commissari di quartiere in Napoli ed i funzionari locali nelle Province, non solo costruivano i processi, ma ancora giudicavano condannando alle galee, alla frusta, alle verghe o alla berlina", il Poerio ipotizzava che, secondo l'editto, per tutti i delitti le cui pene eccedessero i 12 giorni di carcere, procedessero i tribunali ordinari, mentre "sino all'organizzazione della Polizia nelle provincie < ai > funzionari locali < spettasse > la sola potestà inquisitoria di carcerare i rei o di farli citare e l'altra d'inquirere sul loro delitto". Il tutto sotto il controllo dei "capo departi" da lui stabiliti in Foggia, S. Marco in Lamis, Montefalcone, S. Bartolomeo, Campobasso e Isernia²².

¹⁹ Ivi, p. 266.

²⁰ ASFg., *Intendenza di Capitanata, Atti vari*, b. 20, f. 1586.

²¹ A. DE MARTINO, *op. cit.*, p. 269.

²² ASFg., *Intendenza di Capitanata, Atti vari*, b. 20, f. 1611.

Dubbi e problemi sorgevano anche per l'attuazione di quegli articoli della legge dell'8 agosto che riguardavano il funzionamento del Consiglio d'intendenza.

Da un lato il 30 ottobre il Miot ordinava di non "affrettarsi ad eseguire alcuno degli articoli" della legge sulla ripartizione dei demani del 1° settembre precedente, "malgrado i ricorsi e le premure delle parti interessate". Di attendere, invece le istruzioni "necessarie a render con una certa e sicura norma... la misura ordinata dal Sovrano per lo bene de' suoi popoli"²³.

Dall'altro, fin dalla sua prima installazione, avvenuta verso la metà del novembre 1806, il Consiglio composto da Giovanni Pepe, Bartolomeo Grano e Domenic'Antonio Patroni, aveva rilevato incertezze nel disposto della legge dell'8 agosto e delle istruzioni ministeriali. A tali osservazioni l'intendente non aveva ritenuto di poter dare soluzione immediata e la richiedeva al suo diretto superiore²⁴.

Se l'art. 11 della legge 8 agosto fissava le competenze del Consiglio nel pronunziarsi "sommariamente" nelle controversie sorte tra lo Stato e le Amministrazioni locali e i "particolari" in materia di contribuzioni e appalti per lo sfruttamento di beni e cespiti dei primi o per la realizzazione di "pubblici lavori" e se quella del 1° settembre lo dichiarava competente in materia di divisione dei demani, i consiglieri si erano chiesti se il Consiglio medesimo potesse "ingerirsi e pronunziarsi di qualunque altro oggetto amministrativo contenzioso delle Università": dal momento che secondo le espressioni iniziali del capo III delle istruzioni di Miot dell'11 ottobre, "se l'amministrazione dev'essere il fatto di un solo magistrato, il giudicare su' punti litigiosi che < potevano > sorgere nelle materie amministrative dovea confidarsi ad un Collegio"²⁵.

Tale posizione allarmava, però, il Poerio che vedeva nella pretesa dei consiglieri di ingerirsi nell'esame degli stati discussi e dei conti comunali, nelle questioni in materia di affitti o compravendita dei beni universali, in quelle relative all'elezione degli amministratori, un attentato alle attribuzioni "tassativamente" fissate per l'intendente dal tit. IV della legge sull'amministrazione civile. Questa vedeva in lui "il solo magistrato responsabile nelle cui mani si ritrova<va> riposta l'autorità amministrativa"²⁶.

²³ Ivi, b. 21, f. 1739.

²⁴ Ivi, b. 8, f. 705.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Il Consiglio aveva, inoltre, formulato dubbi sulla procedura da seguire: per quanto essa dovesse essere sommaria, non cessava, infatti, di essere contenziosa e, quindi, necessitava di verificare i fatti discussi attraverso l'escussione di testi. Su tale posizione il Poerio concordava, purché l'esame fosse "sommario, istruttivo e non giurato a seconda della natura del giudizio"²⁷.

Altri problemi sorgevano, del resto, dalla mancanza di personale cui delegare le verifiche e l'assunzione di informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del Consiglio, visto che questo, in quanto organo amministrativo, non poteva valersi di personale dipendente dai tribunali ordinari.

Pur concordando con il Consiglio, l'intendente non sapeva che proporre il ricorso a "impiegati ne' Burò dell'amministrazione", dal momento che la segreteria dell'Intendenza era "l'Officina del Consiglio"²⁸.

L'ultimo problema era costituito proprio dal responsabile di quell' "Officina", o meglio dal ruolo che il segretario generale poteva ricoprire all'interno del Consiglio stesso, visto che, a norma dal capo III delle istruzioni ministeriali, esso non poteva intervenire nel Consiglio in sostituzione dell'intendente, né presiederlo.

Si trattava, come si vede, di questioni di un certo rilievo per l'andamento dell'amministrazione; questioni che avrebbero trovato soluzione immediata – magari nell'ambito stesso della prassi amministrativa – o avrebbero richiesto più di un intervento legislativo come, per esempio, accadde per la composizione e il funzionamento dei corpi municipali²⁹.

Dal canto suo il Poerio si incaricava di dare un'articolazione interna alla struttura amministrativa, posta alle sue dipendenze.

Questa dal 29 ottobre era stata trasferita a Foggia, nuovo capoluogo della provincia³⁰, e aveva trovato posto – insieme alla Giunta del Tavoliere – nel palazzo già occupato dalla Dogana. Il 25 novembre il Poerio dispose che "l'officine

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* Il Poerio concordava, quindi con quanto disposto dal Miot nelle sue *Istruzioni agli intendenti* dell'11 ottobre 1806 (cfr. A. DE MARTINO, *op. cit.*, p. 110 e ss.).

²⁹ Per i successivi interventi migliorativi intorno alla legislazione che regolava l'amministrazione delle Università del Regno di Napoli e in particolare, per le leggi 20 maggio 1808 e 16 ottobre 1809, si rinvia ancora una volta a A. DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 247 e ss.

³⁰ ASFg., *Intendenza di Capitanata, Atti vari*, b. 7, f. 597, ampi passi del quale risultano pubblicati in A. DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 163-166. Pur se con qualche modifica, il Poerio si muoveva, del resto, sulla scia della legge dell'8 agosto, che prevedeva un'articolazione delle Intendenze in tre divisioni fondamentali: dell'amministrazione civile, di quella finanziaria, della polizia (A. DE MARTINO, *op. cit.*, pp. 108-109).

dell'Intendenza" fossero costituite "dalla divisione di Polizia, da quella di Amministrazione e dal Segretario Generale³¹.

La prima si sarebbe a sua volta articolata in due "burò": l'uno di "alta Polizia" incaricato di vigilare sulla sicurezza del Governo e sulla pubblica tranquillità; l'altro di "polizia correzionale e di vigilanza", per il quale sarebbero passate "le carte relative a delitti o imputazioni comuni e la corrispondenza con i Regi Governatori, con le commissioni di Polizia e con i Tribunali".

Avrebbe anche avuto il compito di sovrintendere al personale delle prigioni e "della case di forza e di correzione", e alle pratiche relative a "mendicanti, vagabondi e persone sconosciute", oltre a quelle concernenti teatri, locande, case da gioco, "luoghi di dissolutezza", fiere, mercati, porti e mezzi di trasporto.

Anche la divisione seconda avrebbe compreso due "burò". Quello incaricato dell'amministrazione civile, sarebbe stato competente in tutto ciò che concerneva gli amministratori e gli impiegati delle Università, l'amministrazione finanziaria delle stesse in tutti i suoi aspetti, gli appalti dei lavori pubblici comunali, i regolamenti di polizia urbana e rurale. A ciò si aggiungeva "l'attitazione del Consiglio d'Intendenza o sia il contenzioso in tutti gli affari" previsti dalla legge dell'8 di agosto e da quella del 1° settembre, "meno che quelli derivanti dalle contribuzioni dirette".

Sempre tra le competenze del "burò" dell'amministrazione civile ricadevano, poi, tutte le pratiche relative all'agricoltura, alla pubblica utilità, alle opere pubbliche provinciali, alla pubblica istruzione, alla sanità.

Il secondo "burò", quello cioè dell'amministrazione "finanziaria", si occupava degli affari relativi ai demani, di quelli concernenti le casse regie dislocate in provincia, delle pratiche sorgenti dall'imposizione diretta e indiretta, comprese quelle del contenzioso amministrativo in materia.

Al segretariato generale era, infine, affidato il controllo sul personale dei "burò", la distribuzione delle pratiche ai diversi uffici, il protocollo e l'archivio dell'Intendenza, la contabilità dell'Intendenza stessa.

La struttura amministrativa creata sotto i Napoleonidi e della quale qui si sono seguiti i primi passi a livello provinciale, sarebbe sopravvissuta alla restaurazione di Ferdinando IV sul trono di Napoli³², costituendo l'ossatura del Regno borbonico fino

³¹ *Il Giornale...* cit., p. 170.

³² Per i successivi sviluppi legislativi e organizzativi delle Intendenze borboniche, cfr. di chi scrive. *I fondi delle intendenze provinciali*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, a cura di A. MASSAFRA, Bari, 1988, pp. 728 e ss.

all'unificazione nazionale. Seguendo, infatti, una linea sostanzialmente comune a tutti i governi restaurati della penisola, anche nel Mezzogiorno si mantennero pressoché inalterati dopo la caduta del Murat, "i progressi amministrativi e civili conseguiti nel periodo napoleonico"³³. Anche nel Regno di Napoli le nuove istituzioni amministrative, introdotte nel Decennio francese, rappresentarono, infatti, per gli ambienti conservatori, le strutture portanti di quella "monarchia amministrativa", fondata sul ruolo preminente "dell'amministrazione negli ordinamenti pubblici" di uno Stato con finalità meramente amministrative, del quale restava "nell'ombra la permanente ed esclusiva valutazione politica di ogni suo agire"³⁴.

³³ Tali progressi garantivano a un tempo la conservazione dell'accresciuto potere dell'amministrazione centrale, già perseguito dalla monarchia assoluta, il mantenimento di strumenti amministrativi e di governo particolarmente efficaci nell'estendere il controllo sociale e le riserve finanziarie dell'esecutivo e un collegamento con i ceti già legati al regime francese (cfr. a riguardo G. GALASSO, *La nuova borghesia, la "monarchia amministrativa" e i governi restaurati*, in *Dagli Stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. RAPONI, Bologna, 1981, pp. 217 e ss.).

³⁴ C. GHISALBERTI, *Dall'antico regime al 1848*, Bari, 1974, p. 124.

INDICE

| | | |
|---------------------|---|---------|
| Giuseppe Clemente | <i>Presentazione</i> | pag. 7 |
| Raffaele Colapietra | <i>Introduzione</i> | pag. 9 |
| Anna Maria Rao | <i>L'Eversione della feudalità</i> | pag. 15 |
| Saverio Russo | <i>L'agricoltura e l'assetto del territorio</i> | pag. 29 |
| Maria Nardella | <i>La riforma amministrativa</i> | pag. 41 |
| Francesco Barra | <i>Il brigantaggio in Capitanata durante il decennio francese (1806-1815)</i> | pag. 53 |

Finito di stampare
anno 1991
Cromografica Dotoli - San Severo